



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 03/06/2024

Numero Registro Dipartimento 583

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7613 DEL 03/06/2024

Oggetto: Oggetto: Concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso irriguo in localita' 'Canaci', Foglio n°23 Part.IIa n°38 comune di Polia (VV) - Richiedente Pizzonia Giacomo Antonio.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n.2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n.29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- Il Regolamento Regionale n.12/2022 “Riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale” approvato con la DGR 665/2022;
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 "Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022", approvato con la DGR n.717 del 15.12.2023;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 7/02/2024 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026*”;
- il D.D.G. n. 6328 del 14.06.2022, avente ad oggetto “Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di microorganizzazione”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9514 del 05.07.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Demanio Idrico” all’Ing. Francesco Costantino;
- il D.D.G. n.19122 del 15/12/2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione di secondo livello denominato:Gestione del Demanio idrico per l’area territoriale della Provincia di Vibo Valentia al Dott. Giovanni De Lorenzo;
- la Disposizione di Servizio prot. n.67873 del 11/02/2022, per effetto della quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Giovanni De Lorenzo.

PREMESSO CHE l’Ufficio di Prossimità di Vibo Valentia assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del Responsabile del Procedimento, Dott. Giovanni De Lorenzo, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con istanza acquisita al protocollo n°62495, della Regione Calabria in data 09/02/2022 la Ditta Pizzonia Giacomo Antonio, in qualità di mandatario del gruppo irriguo ‘Nuonno’, costituito dagli utenti di cui Allegato n.1 al presente provvedimento, ha richiesto il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali, ad uso irriguo, in località ‘Canaci’, Foglio n°23 Part.IIa n°38, comune di Polia (VV), coordinate Gauss Boaga X:2634236.5246 – Y:4289877.1980 - portata massima 2,41 l/s, volume di prelievo 12.500 mc/anno;
- Non sono pervenute domande in concorrenza e/o tecnicamente incompatibili, a seguito della pubblicazione dell’estratto della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n°38 del 07/03/2022;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha rilasciato il parere vincolante favorevole prot. n.17090/2023 del 09/06/2023 ai sensi dell’articolo 7, comma 1bis, del RD 1775/33, subordinatamente a obblighi/prescrizioni/condizioni/ riportati nell’allegato disciplinare;
- Con nota prot. n.67952del 11/02/2022 questo ufficio ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza all’albo pretorio del Comune di Polia per 15 giorni consecutivi, dal 14/02/2022 al 01/03/2022 avverso la quale non sono pervenute osservazioni ed opposizioni;
- dall’esito del sopralluogo, non risultano cause ostative al rilascio della concessione di che trattasi;
- il tecnico incaricato, in riferimento alla Legge Regionale 3 agosto 2018 n.25, ha fatto pervenire la dichiarazione di cui all’art. 3 circa la prestazione effettuata;

- In data 24/04/2024 è stata richiesta alla Prefettura di Vibo Valentia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i., nei confronti del Signor Pizzonia Giacomo Antonio e dei componenti il gruppo irriguo "Nuonno";
- dalla data della suddetta richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i il Prefetto ai sensi dell'art 88 comma 4, rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione, decorso il termine di cui al comma 4, si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art 88 comma 4 bis previa acquisizione dell'autocertificazione;
- in data 27/05/2024 con nota prot. n.351315 è stata acquisita l'autocertificazione del richiedente e dei componenti il gruppo irriguo 'Nuonno', e pertanto si può procedere con il presente atto fermo restando che lo stesso resta sottoposto a condizione risolutiva espressa e consequenziale revoca;

ATTESO CHE il predetto Disciplinare di concessione, allegato al presente atto, contiene i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del Disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO CHE con Decreto Dirigenziale n.3962 del 22/03/2024:

- è stata accertata la somma di €.42,02 quale canone anno 2024;
- è stata accertata la somma di €.84,04 quale deposito cauzionale (pari a due annualità);
- è stata impegnata la somma di €. 84,04 per restituzione deposito cauzionale, in favore della Ditta Pizzonia Giacomo Antonio per restituzione deposito cauzionale.

VISTI:

- il R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.;
- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.14/2015 e ss.mm. ii.;
- l'art. 16 del D.L. n. 546/1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 962/1981;
- il D.M.F. n. 258/98;
- l'art. 4 del D.P.R. 296/2005;
- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;
- il capo I della Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 96/1999 e ss.mm.ii.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RILASCIARE, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Pizzonia Giacomo Antonio, in qualità di mandatario del gruppo irriguo 'Nuonno', costituito dagli utenti di cui Allegato n.1 al presente provvedimento, la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso irriguo sito in località 'Canaci', Foglio n°23 Part.IIa n°38, comune di Polia (VV), coordinate Gauss Boaga X:2634236.5246 – Y:4289877.1980, portata massima 2,41 l/s, volume di prelievo 12.500 mc/anno;

DI SUBORDINARE il rilascio della concessione al rispetto delle condizioni/prescrizioni/obblighi contenute nel disciplinare di concessione, allegato al presente

atto, contenente i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto della concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, ivi inclusi condizioni/prescrizioni/obblighi dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

DI STABILIRE CHE, successivamente all'emissione del presente provvedimento, il disciplinare sarà trasmesso al competente Ufficio Regionale per la repertoriazione e successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

DI DARE ATTO che, con Decreto Dirigenziale n.3962 del 22/03/2024:

- è stata accertata la somma di €.42,02 quale canone anno 2024, versato dalla Ditta, a valere sul capitolo E9101010301del Bilancio 2024;

- è stata accertata la somma di €.84,04 quale deposito cauzionale (pari a due annualità);

- è stata impegnata la somma di €. 84,04 per restituzione deposito cauzionale, in favore della Ditta Pizzonia Giacomo Antonio per restituzione deposito cauzionale;

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza alla Ditta Pizzonia Giacomo Antonio, in qualità di mandatario del gruppo irriguo 'Nuonno, ed al Comune di Polia;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11, a cura del Dipartimento proponente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giovanni De Lorenzo

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO COSTANTINO

(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore Gestione Demanio Idrico

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal corso d'acqua "Canaci", ad uso irriguo, con opera di presa nel comune di Polia, in località "Canaci", foglio n.23, particella n.38, coordinate Gauss Boaga X:2634236.5246 Y:4289577.1980, a quota 360 m s.l.m. con una portata massima da derivare pari a 2,41 l/sec, un volume di prelievo complessivo annuo pari a 12.500 mc/annui.

Ditta:Pizzonia Giacomo Antonio, mandatario gruppo irriguo "Nuonno"

La Regione Calabria con sede legale in località Germaneto (), rappresentata dall'Ing. Francesco Costantino, in qualità di Dirigente del Settore Gestione Demanio Idrico del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, di seguito denominato Concedente e il Signor Pizzonia Giacomo Antonio nato a _____ il _____ in qualità di mandatario del gruppo irriguo 'Nuonno' di seguito, denominato Concessionario, disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal corso d'acqua Canaci, ad uso irriguo, presentata dal Concessionario con istanza acquisita al prot. n. 678773 del 20/09/2021.

Art. 1 – Oggetto della concessione, quantità e usi, modalità di derivazione

Oggetto della Concessione è la derivazione di acqua pubblica superficiale ad



uso irriguo, dal corso d'acqua denominato "Canaci", con opera di presa ubicata nel Comune di Polia in località "Canaci" particella n.23 del foglio n.38 (VV) alle seguenti coordinate Gauss Boaga X: 2634236.5246 - Y:4289577.1980.

La quantità di acqua da derivare è stabilita nel limite massimo di 2,41 l/sec e nel limite di volume complessivo annuo pari a 12.500 mc/annui.

Art. 2 – Luogo e modo di presa dell'acqua – Descrizione della

derivazione – Regolazione della portata

L'opera di presa a quota 360 m s.l.m., è ubicata in località "Canaci", nel territorio del Comune di Polia (VV).

La risorsa idrica prelevata, con riferimento all'uso di cui all'articolo 1, può essere utilizzata esclusivamente per uso irriguo.

Affinché le portate di concessione non possano essere superate e non entrino nelle derivazioni, ai sensi della D.lgs. 152/2006, il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, in corrispondenza del punto di prelievo e comunque prima di qualsiasi discontinuità sulla tubazione di prelievo (rubinetti, by-pass ecc.), idonei dispositivi (contatore) per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, e si impegna entro il 31 marzo di ciascun anno, rispetto all'anno solare precedente, a comunicare i risultati delle misurazioni all'Amministrazione concedente. In alternativa alla installazione del predetto dispositivo di misurazione (contatore), il Concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo, con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.



Art. 3 – Condizioni particolari a cui sarà soggetta la derivazione

La concessione è accordata entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero.

L'Amministrazione concedente avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

Di conseguenza il Concessionario sarà tenuto, a sue spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Amministrazione concedente saranno richiesti ed a permettergli il libero accesso negli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/1933 e ss. mm. ii.

Il Concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le seguenti condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni riportate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel parere n.17090/2022 del 09/06/2023, rilasciato per un volume massimo complessivo da derivare pari a 12.500 mc/anno, con obbligo di revisione periodica quinquennale e monitoraggio annuale delle portate prelevate, subordinato alle seguenti prescrizioni:



• *rilascio della portata DE come di seguito indicato*

Mese	Gen	Feb	Mar.	Apr.	Mag.	Giug.	Lug.	Ago	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
DE l/s	28,5	22,5	21	14,5	11,6	7,25	4,73	4,45	5,8	13,5	21	25,5

e successivamente, del valore che verrà definito dall'Autorità di Bacino in piena attuazione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale";

- *monitoraggio delle portate prelevate e restituite ai fini del rispetto del DE;*
- *trasmissione dei dati di monitoraggio con cadenza annuale all'Ente concedente ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.*

Art. 4 – Obblighi generali

Sarà cura del Concessionario, ai fini della realizzazione delle opere, dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, atti di assenso comunque denominati, necessari e prescritti dalle vigenti normative.

Il Concessionario si obbliga a:

- consentire l'accesso al personale incaricato di sorveglianza e vigilanza dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e delle opere e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre l'accesso al personale dei medesimi Enti di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza, ad insindacabile giudizio dei medesimi Enti;



- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D.523/1904 e nel R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni interessati, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Il Concessionario rimarrà il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque onere e responsabilità, anche giudiziale, per qualsiasi danno o molestia derivante alle persone, alle cose, alla proprietà pubblica e privata.

La quantità di acque concesse dovrà essere sempre commisurata alla possibilità di risparmio, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Il Concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva



l'Amministrazione concedente di qualunque danno possa derivare a terzi o a cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo delle opere e dovrà astenersi da qualunque uso delle acque derivate non contemplato dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento delle acque stesse, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute necessarie dall'Amministrazione concedente, a salvaguardia dell'interesse pubblico della risorsa idrica.

Art. 5 – Subentro, revoca e decadenza

L'art. 20 del T.U. 1775/1933 stabilisce che le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare, anche affinché l'Amministrazione concedente verifichi i requisiti di legge del Concessionario subentrante, nonché richieda ed eventualmente fornisca informazioni ad altri Enti ed Organismi comunque deputati ad altre forme di controllo previste dalla legge.

Il concessionario s'impegna a comunicare all'Amministrazione concedente, entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

La concessione potrà, con provvedimento motivato, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, essere revocata, sospesa,



modificata, rinegoziata e/o adeguata, in tutto o in parte, anche in senso restrittivo, qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sussistano ragioni di interesse pubblico o di pubblica utilità o di disciplina idraulica - anche laddove misure di salvaguardia, anche connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e/o i risultati del monitoraggio di qualità delle acque, dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità dell'acquifero interessato - o qualora non dovessero essere rispettate integralmente e/o parzialmente, le condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 3, e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

E' fatto divieto, pena la immediata decadenza della concessione, di:

-cedere o subaffittare la derivazione in godimento, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;

- variare lo scopo di utilizzo della derivazione data in concessione.

Provocano altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della concessione:

- modifiche delle opere di captazione non autorizzate preventivamente;

- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;

- la violazione delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti di cui all'articolo 11 o l'inosservanza delle condizioni, modalità, obblighi e impartite dal presente Disciplinare di Concessione, ivi inclusa l'inosservanza di obblighi, prescrizioni e condizioni dall'Autorità di Bacino Distrettuale



dell'Appennino Meridionale, per come evidenziate all'articolo 3.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento. Il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo 10. Nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

Art. 6 – Termini ed utilizzazioni

Le opere di derivazione sono già state realizzate e quindi non si prescrivono né termini di esecuzione né di esproprio, essendo i beni interessati di proprietà del Concessionario.

Art. 7 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per un periodo di anni trenta (30) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di Concessione, con obbligo di revisione quinquennale in base ai dati di monitoraggio che saranno richiesti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata, previa presentazione all'Amministrazione concedente, almeno 120 giorni prima della scadenza, di apposita domanda nelle modalità previste dalla normativa vigente, con le modificazioni che si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente ha diritto senza compensi od indennizzi di



sorta, di obbligare il Concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino della situazione dei luoghi.

Art. 8 – Emergenze idriche

Allo scopo di salvaguardare la sicurezza e le esigenze primarie della collettività, le acque oggetto della concessione potranno essere utilizzate dall'Amministrazione concedente, temporaneamente ed esclusivamente per scopi idropotabili, nel caso si verificano situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. n. 152/06. In tali casi, per l'utilizzo dei volumi in concessione non è previsto l'obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, come meglio precisato all'articolo 5, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione di cui al suddetto articolo 168 del D. Lgs. n. 152/06.

Art. 9 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente il canone annuo di € 42,05.

Il canone di concessione dovrà essere soggetto annualmente ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni conseguenti ad aggiornamenti del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento o a modifiche normative o a determinazioni regionali.

Tale canone, in ogni caso, allo stato attuale si aggiorna annualmente ed automaticamente secondo il tasso di inflazione programmato dal competente Ministero.

Il canone, in ogni caso, alla scadenza della concessione è soggetto a conguaglio in base ai predetti aggiornamenti.



Il canone è dovuto per tutto l'anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, senza necessità di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione concedente, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del T.U. 1775/1933.

Il canone complessivo per l'anno 2024 è pari a € 42,05 ed è stato completamente versato sul portale MyPay Calabria.

La cauzione, pari a € 77,40, è stata versata mediante versamento del 11/09/2023 sul portale MyPay Calabria, quale deposito cauzionale infruttifero, somma che sarà restituita, alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione, ove null'altro osti.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, incamera il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

Il concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 c.c., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re). Il mancato rispetto del pagamento del canone, nei termini previsti, comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

Il mancato pagamento del canone, per almeno una annualità, è condizione sufficiente alla revoca della concessione.

Art. 10 – Richiamo alle disposizioni di legge

La concessione si intende sempre decretata con salvezza dei diritti di terzi



ed è assoggettata alle condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa in materia di acque e di impianti idroelettrici, polizia idraulica e di bonifica, di ambiente, di igiene e di sicurezza pubblica, di edilizia e di urbanistica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 11 – Registrazione fiscale e spese a carico del Concessionario

Il presente Disciplinare, successivamente all'emissione del Decreto di concessione, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla registrazione del medesimo Disciplinare. Inoltre saranno a carico del Concessionario le spese per le pubblicazioni di rito ed per eventuali copie dei disegni, di atti, di stampe, ecc..

Art. 12 – Efficacia

La sottoscrizione del presente Disciplinare impegna il Concessionario con effetto immediato al rispetto di quanto riportato nei precedenti articoli, mentre impegnerà l'Amministrazione Concedente dalla data di emissione del Decreto di Concessione.

Art. 13 – Foro competente

Per quanto non contemplato dal Disciplinare e per ogni controversia dovesse intervenire si indica quale Foro competente quello di Catanzaro.

Art. 14 – Domicilio legale



Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale

presso la sede sita nel Comune di

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiara

espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti dal

presente Disciplinare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 e 14.

Letto, approvato, si sottoscrive.

Il Concessionario

Pizzonia Giacomo Antonio

Per la Regione Calabria

Il Dirigente

Ing. Francesco Costantino

(sottoscritto digitalmente)